



COMUNE DI CASTELCUCCO

PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: RETTIFICA IN AUTOTUTELA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 28.12.2020 AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE RELATIVI REGOLAMENTI"

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **19:30**, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
TORRESAN ADRIANO	Presente	FABBRIS FRANCESCO	Presente
MARES PAOLO	Presente	ZAMPERONI FABIO	Presente
FRANCIOSI NOVELLA	Assente	PERIZZOLO CHRISTIAN	Presente
MELCARNE VALTER	Presente	REGINATO EDOARDO	Presente
MAZZAROLO GIANPIETRO	Presente	PERIZZOLO GIADA	Assente
MARTIGNAGO MICHELE	Presente		

Risultano presenti n. **9** e assenti n. **2**.

Assessori esterni:

NOMINATIVO	P/A
------------	-----

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, BRUNO DOTT. MANUEL**, in qualità di segretario verbalizzante.

Il **SINDACO, TORRESAN ARCH. ADRIANO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il Sindaco da lettura di quanto indicato nella proposta, dove viene indicato che si è reso necessario procedere con la modifica al regolamento sul canone unico, stante i nuovi chiarimenti normativi in materia su questo nuovo tributo, in particolare per quel che riguarda l'applicazione delle sanzioni a tale tipologia di tributo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.12.2020 con la quale è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati ed approvato il relativo regolamento;

Premesso che l'art. 32 del predetto regolamento, avente per titolo "Maggiorazioni ed indennità", al comma 1 prescrive fra l'altro che l'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Premesso altresì che l'art. 10 del regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, avente per titolo "Maggiorazioni ed indennità", al comma 1 prescrive parimenti che l'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la disciplina inerente il canone unico è contenuta nei commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e la relativa disciplina sanzionatoria è compiutamente contenuta nella stessa al comma 821 lettere g-h, disponendo per l'omesso versamento del canone alla scadenza l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo non inferiore all'ammontare del canone o indennità né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada;

Considerato che pertanto non risulta applicabile in "*subiecta materia*" la sanzione di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, poiché la norma in questione prevede espressamente che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, **salvo diversa disposizione di legge**. Quest'ultima previsione è realizzata, nel caso di specie, **poiché le sanzioni applicabili sono specificamente individuate dalla lett. h) del citato comma 821, che prevede anche l'applicazione di quelle stabilite dal Codice della strada.**

Dato atto che la Fondazione ANCI – IFEL – ha recentemente proposto un testo regolamentare per la disciplina del canone prevedendo, fra l'altro e sostanzialmente, l'applicazione di una sanzione, sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, pari al 30% del canone dovuto e non versato entro la scadenza, derogando alla previsione di cui al menzionato comma 821 lettere g-h ed aderendo legittimamente al principio generale sancito dall'art. 50, della Legge n. 449 del 1997, che autorizza il Comune a determinare una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della rimozione del sopra evidenziato vizio di legittimità e nell'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art.21-nonies della Legge n. 241/1990, di rettificare la propria deliberazione n. 46 del 28.12.2020, con riferimento esattamente all'art.32 comma 1 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e all'art. 10 comma 1 del regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, sostituendoli nel modo seguente:

"Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone o indennità omesso, parzialmente o tardivamente versato";

Rilevato che tale rettifica ha natura doverosa e non presuppone alcuna valutazione di discrezionalità da parte dell'organo consiliare;

Visto l'art.42 del TUEL rubricato "attribuzione dei Consigli";

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riportati nella presente deliberazione;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 09
Consiglieri votanti	n. 09
Consiglieri favorevoli	n. 09
Consiglieri contrari	n. 00
Consiglieri astenuti	n. 00

DELIBERA

1. di rettificare, conformando le norme secondarie di regolamento di seguito indicate al disposto legislativo primario alla luce degli elementi normativi ed argomentativi esposti in premessa, la propria deliberazione n. 46 del 28.12.2020, con riferimento esattamente all'art.32 comma 1 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e all'art. 10 comma 1 del regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, sostituendoli nel modo seguente:

"Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone o indennità omesso, parzialmente o tardivamente versato";

2. di considerare il carattere di doverosità della presente rettifica in presenza di norma regolamentare "*contra legem*" e che la medesima non comporta alcuna valutazione discrezionale;

3. di stabilire che tale modifica normativa entri in vigore dalla data di esecutività della delibera che la approva.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:

“RETTIFICA IN AUTOTUTELA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 28.12.2020 AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE RELATIVI REGOLAMENTI”

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **FORNER ANTONELLA**, esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data, 22-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FORNER ANTONELLA)
F.TO FORNER ANTONELLA

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **Pongan Fernando**, esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data, 24-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Pongan Fernando)
F.TO Pongan Fernando

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
(TORRESAN ARCH. ADRIANO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO DOTT. MANUEL)

F.TO TORRESAN ARCH. ADRIANO

F.TO BRUNO DOTT. MANUEL

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron. **298** Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal **04-05-2021**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(FORNER ANTONELLA)

F.TO FORNER ANTONELLA